



*Al Ministro dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

Riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con DEC-MIN-132 del 7 aprile 2021 alla Versalis S.p.A. di Porto Marghera, per la "realizzazione di un nuovo impianto di produzione di alcol isopropilico (IPA), dei relativi ancillari e di un nuovo impianto di riciclo polistirene" - Procedimento ID 103/13837.

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (*Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC) (nel seguito, Commissione istruttoria AIA-IPPC);

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTO il decreto 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

VISTO il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2016/902 del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica;

VISTO il decreto 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

VISTO il decreto DEC-MIN-132 del 7 aprile 2021 del Ministro della transizione ecologica di autorizzazione integrata ambientale (nel seguito AIA) rilasciata alla Versalis S.p.A. (nel seguito, il Gestore) di Porto Marghera per l'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Venezia (VE);

VISTA la nota del 21 dicembre 2022, protocollo n. 209, acquisita il 29 dicembre 2022 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MiTE/164872, con la quale il Gestore ha presentato istanza relativa al riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in oggetto;

VISTA la nota del 12 gennaio 2023, protocollo n. MiTE/3790, con cui la Direzione generale valutazioni ambientali (nel seguito, Direzione generale) ha disposto l'avvio del procedimento di riesame parziale dell'AIA, identificato con codice ID 103/13837;

VISTA la nota del 20 febbraio 2023, protocollo n. MiTE/23876, con cui la Direzione generale, Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS ha comunicato che in data 10 febbraio 2023 è stato emanato il decreto direttoriale n. 84 relativo al progetto in oggetto, corredato dal parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 644 del 09 gennaio 2023;

VISTA in particolare la condizione ambientale n.7 del Parere della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, n. 644 del 09 gennaio 2023, che di seguito si riporta: *“Si prescrive di effettuare uno studio epidemiologico a coorte storica secondo la metodologia descritta nel lavoro di Leogrande S. et al (Industrial air pollution and mortality in the Taranto area, Southern Italy: A difference-in-differences approach. Environmental Int. 132, November 2019 PMID31398654). [...] Il lavoro sarà effettuato con la collaborazione della ASL territoriale”*, richiamata nel parere del Ministero della Salute, parte integrante del parere del Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali del 15 novembre, prot. DICA 33351, acquisito in pari data al protocollo Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. MASE/185038;

VISTA la nota dell'11 ottobre 2023, protocollo n. CIPPC/1457, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/162450, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo (nel seguito, anche PIC);

VISTA la nota del 16 ottobre 2023, protocollo n. MASE/165685, con la quale la Direzione generale ha convocato la Conferenza di servizi in modalità sincrona, ai sensi degli artt.14, 14-ter della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 29-quater, comma 5, del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152, per il riesame parziale dell'AIA per l'esercizio dell'installazione della Versalis S.p.A. di Porto Marghera sita nel Comune di Venezia (VE);

VISTA la nota del 25 ottobre 2023, protocollo n. 131, acquisita il 26 ottobre 2023 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/172369, con la quale il Gestore ha trasmesso le osservazioni al PIC, inoltrata a tutti i partecipanti della Conferenza dei Servizi con nota del 27 ottobre 2023, protocollo n. MASE/173144;

VISTA la nota del 26 ottobre 2023, protocollo n. 57888, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/172977, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nel seguito ISPRA) ha trasmesso la proposta di piano di monitoraggio e controllo (nel seguito, anche PMC), inoltrato a tutti i partecipanti della Conferenza dei Servizi con nota del 2 novembre 2023, protocollo n. MASE/176041;

VISTA la nota del 6 novembre 2023, protocollo n. CIPPC/1605, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/178188, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha reso l'aggiornamento del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC), inoltrata a tutti i partecipanti della Conferenza dei Servizi con nota del 6 novembre 2023, protocollo n. MASE/178459;

VISTA la nota del 15 novembre, prot. DICA 33351, acquisito in pari data al protocollo Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. MASE/185038, con la quale il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali esprime parere favorevole *“vincolato alla presentazione della documentazione di cui all'allegato L p.to5 del D.lgs. n. 105 del 2015, richiesta alla ditta con nota prot. n. 17124 del 01/04/2022 e con le altre prescrizioni/osservazioni/raccomandazioni riepilogate nel preambolo e nei documenti di riferimento elencati ed allegati”*;

VISTO il resoconto degli esiti della Conferenza dei Servizi svoltasi in modalità sincrona, trasmesso ai partecipanti con nota del 17 novembre 2023, protocollo n. MASE/186751, da cui emerge che è stato espresso parere favorevole al riesame parziale dell'AIA per l'esercizio dell'installazione della Versalis S.p.A. di Porto Marghera sita nel Comune di Venezia (VE), alle condizioni di cui al Parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione AIA-IPPC con nota del 6 novembre 2023, protocollo n. CIPPC/1605, al Piano di monitoraggio e controllo, reso da ISPRA con nota del 26 ottobre 2023, protocollo n. 57888, ed in conformità con il parere del Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali del 15 novembre, prot. DICA 33351, acquisito in pari data al protocollo Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. MASE/185038, parte integrante del verbale, nel quale si esprime parere favorevole *“vincolato alla trasmissione della documentazione richiesta dal CTR al Gestore e relative prescrizioni.”*

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza di servizi, hanno in ogni caso facoltà, dopo il rilascio dell'AIA, di comunicare al Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili sul sito ufficiale *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

RILEVATO che non sono pervenute osservazioni del pubblico;

VISTO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990 n. 241, ha proposto la trasmissione degli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Articolo 1

(Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. La Versalis S.p.A. di Porto Marghera, identificata dal codice fiscale 03823300821, con sede legale in Piazza Boldrini, 1 – 20097 San Donato Milanese (MI), è autorizzata per l'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Venezia (VE), alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione AIA-IPPC con nota del 6 novembre 2023, protocollo n. CIPPC/1605 e al Piano di monitoraggio e controllo, reso da ISPRA con nota del 26 ottobre 2023, protocollo n. 57888, nonché alle condizioni poste dal RUAS (indicate nelle premesse), inerenti il riesame parziale dell'AIA rilasciata con DM n. 132 del 7 aprile 2021.
2. Il parere istruttorio conclusivo e il piano di monitoraggio e controllo di cui al comma 1 costituiscono parti integranti del presente decreto.

Articolo 2

(Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio)

1. L'esercizio dell'installazione deve avvenire in conformità alle prescrizioni e ai valori limite di emissione prescritti o proposti nell'allegato parere istruttorio nonché nel rispetto di quanto indicato nell'istanza di autorizzazione, ove non modificata dal presente decreto.
2. Le emissioni e gli scarichi non espressamente citati si devono intendere non ricompresi nella presente autorizzazione.
3. Ove le disposizioni del presente decreto non riportino espressamente valori limite di emissione per talune sostanze o per taluni punti di emissione, resta ferma l'applicabilità delle Parti Terza e Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, in caso di superamento dei valori limite di emissione puntuali in aria e in acqua indicati negli allegati al suddetto decreto.
4. Sono fatti salvi gli obblighi ricollegabili all'ubicazione dell'installazione all'interno del SIN di Venezia (Porto Marghera) istituito con legge 9 dicembre 1998, n. 426, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 14 dicembre 1998, n. 291, nonché quelli connessi ai provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento di bonifica e risanamento ambientale attivato per il sito in questione e, in particolare, quelli relativi alla necessità che gli interventi conseguenti all'autorizzazione richiesta non interferiscano e non impediscano la realizzazione delle attività e degli interventi di bonifica, né siano causa di un incremento della contaminazione accertata.

Articolo 3

(Prescrizioni relative alla prevenzione dei pericoli di incidenti rilevanti)

1. Ai sensi dell'art. 29-*sexies*, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le prescrizioni derivanti dai procedimenti conclusi ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 4 **(Altre prescrizioni)**

1. Il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente decreto, ed in particolare quelle previste in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Il Gestore provvede alla georeferenziazione informatica dei punti di emissione in atmosfera e degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche e nel rispetto delle tempistiche che saranno fornite da ISPRA nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.

3. Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga nell'ambito delle certificazioni ISO 14001.

Articolo 5 **(Monitoraggio, vigilanza e controllo)**

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 9, comma 5, il Gestore avvia il sistema di monitoraggio prescritto, concordando con l'ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento dello stesso. Nelle more rimangono valide le modalità attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito le comunicazioni indicate nel Piano relativamente ai controlli previsti nelle autorizzazioni in essere.

2. ISPRA definisce, sentito il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato piano di monitoraggio e controllo e garantisce il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli.

3. Ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ISPRA, oltre a quanto espressamente programmato nel piano di monitoraggio e controllo, verifica il rispetto delle prescrizioni previste nel parere istruttorio e ne riferisce gli esiti all'autorità competente con cadenza almeno annuale.

4. Per l'adempimento di quanto stabilito ai commi 1 e 2, ISPRA, nel corso della durata dell'autorizzazione, concorda con il Gestore ed attua adeguamenti al piano di monitoraggio e controllo onde consentirne una maggiore rispondenza alle prescrizioni del parere, al piano di ispezione regionale definito ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ad eventuali specificità dell'installazione.

5. Ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche relative all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare, il Gestore garantisce l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli.

6. Ai sensi dell'art. 29-*undecies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, informa subito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e ISPRA, adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e per prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti, che sono altresì comunicate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

7. In aggiunta agli obblighi recati dall'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore trasmette gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche alla ASL territorialmente competente.

Articolo 6

(Durata e aggiornamento dell'autorizzazione)

1. La durata della presente autorizzazione fa riferimento a quella dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DM n. 132 del 7 aprile 2021.
2. Il Gestore comunica al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione. Le modifiche includono anche la variazione di utilizzo di materie prime e delle modalità di gestione e di controllo.

Articolo 7

(Tariffe)

1. Il Gestore è tenuto al versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel decreto 6 marzo 2017 n. 58.

Articolo 8

(Autorizzazioni sostituite)

1. La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto, le autorizzazioni di cui all'Allegato IX alla Parte seconda del medesimo decreto legislativo.
2. Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per l'esercizio dell'installazione.
3. Resta fermo l'obbligo per il Gestore di prestare e mantenere per il periodo di validità della presente autorizzazione, nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall'amministrazione regionale, le fidejussioni, eventualmente necessarie relativamente alla gestione dei rifiuti.

Articolo 9

(Disposizioni finali)

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-*decies*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.
2. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto.
3. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza di riesame parziale rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto.
4. Il presente decreto è trasmesso in copia alla Versalis S.p.A. di Porto Marghera e notificato al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Venezia, alla Direzione Generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della salute che potrà chiederne il riesame nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.
5. Ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 13 e dell'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente decreto, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni ivi richiesti, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della

sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso *internet* sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

6. A norma dell'articolo 29-*quattordices*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 9, comma 5.

On. Gilberto Pichetto Fratin

